

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(CORONAS)

e col Ministro per i beni culturali e ambientali

(PAOLUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 1996

Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996,
n. 162, recante interventi urgenti di protezione civile

Già stampato n. 2594 della XII legislatura

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	10
Decreto-legge	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - Nei primi mesi del 1996 si sono verificati gravi fenomeni nel territorio della regione siciliana che comprendono dissesti idrogeologici che hanno sconvolto vaste aree di varie provincie, nonchè il recente crollo della cattedrale di Noto, già lesionata dal terremoto del dicembre 1990.

Le caratteristiche geologiche del territorio nazionale lo espongono con grande frequenza a calamità naturali di varia natura (come alluvioni, frane, incendi boschivi, terremoti). Il Dipartimento della protezione civile si trova a dover fronteggiare, infatti, continue emergenze che richiedono rapidità di intervento per la salvaguardia della pubblica incolumità e per evitare maggiori danni a persone e a cose.

Il presente provvedimento, che si compone di otto articoli, si prefigge due obiettivi generali:

a) il ripristino dei danni alle infrastrutture pubbliche, interventi urgenti per la salvaguardia del territorio della regione siciliana in connessione a recenti eventi idrogeologici, interventi urgenti per scongiurare maggiori danni e per la ricostruzione della basilica di Noto nonchè per accelerare sia il recupero e la conversione dei beni architettonici della Val di Noto sia la riparazione di edifici pubblici residenziali, in modo da superare l'emergenza abitativa che persiste dal 1990;

b) il rifinanziamento degli interventi a favore delle aziende colpite da calamità.

Oltre a rispondere ad esigenze urgenti di protezione civile, gli interventi previsti dal presente decreto-legge rispondono a sollecitazioni del Parlamento e degli enti territoriali.

Con gli articoli 1, 2 e 3 si persegue lo scopo di affrontare congiuntamente e ricondurre ad un quadro unitario sia i gravi ri-

tardi riscontrati nella ricostruzione e nel ripristino dei beni danneggiati dal terremoto del 1990, oggi esemplarmente aggravati dal crollo della basilica di Noto, che costituisce un segno dello stato di pericolosità strutturale del patrimonio di grande valore artistico e culturale della Val di Noto, nonchè degli edifici di edilizia residenziale pubblica del comune di Augusta, sia le esigenze emerse dai recentissimi eventi calamitosi.

Le norme si prefiggono di introdurre procedure di accelerazione nell'attuazione degli interventi, attraverso l'adozione di ordinanze di emergenza, e di razionalizzare l'utilizzazione di risorse già previste da precedenti provvedimenti (leggi 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, e 31 dicembre 1991, n. 433).

L'articolo 4 contiene interventi urgenti per la sicurezza idraulica dell'Arno nel tratto urbano della città di Firenze e completa le iniziative già previste per la medesima città dal decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1996, n. 96, concernente esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea e del Consiglio europeo. Per tale finalità è autorizzata una spesa, per l'anno 1996, di lire 1.800 milioni.

L'autorità di bacino dell'Arno ed il prefetto di Firenze hanno segnalato che occorre attuare con grande tempestività opere di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di officiosità idraulica nel tratto urbano del fiume al fine di evitare situazioni di esondazione che potrebbero verificarsi anche in concomitanza con lo svolgimento della Conferenza dell'Unione dell'Europa Occidentale (UEO).

L'articolo 5 prevede stanziamenti aggiuntivi per la concessione delle provvidenze previste dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazio-

ni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate a seguito di pubbliche calamità. La norma si articola su tre ordini di provvidenze:

a) finanziamenti con fondi statali fino all'ammontare del danno, assistiti dalla garanzia sussidiaria dello Stato fino all'80 per cento delle eventuali perdite (di competenza del Ministero del tesoro, capitolo 8172);

b) contributi fino al 20 per cento del danno, a favore delle imprese che provvedano con mezzi finanziari propri alla ricostruzione degli impianti danneggiati, e contributi sugli interessi, nella misura massima del 3 per cento e per la durata di quattro anni, sui mutui di cui al precedente punto a) (pure di competenza del Ministero del tesoro capitolo 7763);

c) contributi fino al 90 per cento secondo determinati massimali sulla base di determinato tetto massimo di entità del danno (di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato).

Tali provvidenze, a norma dell'articolo 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, sono concedibili soltanto a seguito di avversità naturali alle quali sia stato riconosciuto il carattere di pubblica calamità. Per l'attuazione delle agevolazioni di cui ai precedenti punti a) e b) sono state stanziato, dall'entrata in vigore della legge n. 50 del 1952 ed in virtù delle successive integrazioni, rispettivamente lire 238,5 miliardi e lire 70,550 miliardi.

Attese le caratteristiche di eccezionalità, il numero ed il volume delle operazioni di cui alla legge in parola non possono essere preventivati se non con una certa approssimazione. Tuttavia, l'esperienza degli anni trascorsi non può che indurre ad ipotesi più

che probabili circa l'andamento delle necessità finanziarie nell'immediato futuro.

Il nostro Paese è purtroppo colpito endemicamente e con cadenze stagionali da eventi calamitosi del tipo contemplato e la normativa all'esame si propone di assicurare il rifinanziamento della legge n. 50 del 1952.

La norma risponde anche ad un impegno assunto dal Governo nei confronti del Parlamento, che lo aveva impegnato in tal senso con ordine del giorno approvato dal Senato in data 15 febbraio 1996.

L'articolo 6 prevede la concessione di un contributo straordinario da parte del Dipartimento della protezione civile di 6.500 milioni di lire a favore dell'Istituto nazionale di geofisica. L'Istituto provvede ad assicurare il Servizio nazionale di sorveglianza sismica attraverso una rete di osservatori, estesa a tutto il territorio nazionale 24 ore su 24, rete che effettua il monitoraggio in tempo reale dei fenomeni sismici.

L'Istituto provvede, inoltre, al coordinamento delle reti sismiche locali gestite da altri enti pubblici, nonché alla promozione di ricerche nel settore delle sismologia, ivi compresi i fenomeni precursori.

Trattasi di attività assolutamente vitale per il raggiungimento dei fini del servizio nazionale della protezione civile, tenuto anche conto che la rete sismica nazionale costituisce lo strumento insostituibile che consente di realizzare un ottimale rapporto di ricerca e servizio.

Con l'articolo 7 il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere personale tecnico per le attività di istruttoria e verifica dei progetti delle opere da ammettere al cofinanziamento comunitario di cui al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 prevede uno stanziamento di lire 250 miliardi per interventi urgenti di ripristino di infrastrutture danneggiate da eventi idrogeologici e per l'eliminazione del pericolo incombente per l'instabilità di versanti in frana in varie province della regione siciliana, il cui costo al momento è possibile stimare, sulla base delle pregresse esperienze, nell'importo stanziato, tenuto conto, peraltro, dell'estensione del territorio interessato dagli eventi calamitosi che formano oggetto della norma, nei primi mesi del 1996.

All'onere si fa fronte con le disponibilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, mediante riduzione del contributo di lire 3.115 miliardi destinato al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato.

L'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, dispone un contributo straordinario di lire 3.870 miliardi in favore della regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti dal terremoto del 13 e del 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. Di tale contributo la somma di lire 3.115 miliardi è destinata al recupero e ricostruzione del patrimonio edilizio privato nelle suddette province, e comprende una quota di lire 15 miliardi riservata, in base all'articolo 8, comma 2, della stessa legge, al completamento degli interventi di recupero edilizio e ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1981 nella Sicilia occidentale.

La somma rimanente, pari a lire 740 miliardi, è destinata ai seguenti obiettivi:

riparazione, con miglioramento strutturale o adeguamento antisismico ovvero eventuale ricostruzione, degli edifici pubblici e di uso pubblico danneggiati dal sisma;

recupero e conservazione degli edifici di culto e di quelli di interesse storico, artistico e monumentale, con particolare riguardo al patrimonio barocco della Val di Noto;

ripristino delle infrastrutture urbane danneggiate per effetto del sisma ed esecuzione di eventuali interventi di consolidamento del suolo nelle zone interessate alla ricostruzione; adeguamento o ripristino degli edifici danneggiati;

ripristino, con miglioramento strutturale, degli edifici produttivi industriali, artigianali, commerciali e turistici, di privati e di imprese, che abbiano subito danni per effetto degli eventi sismici;

riassetto urbanistico, del territorio, con interventi che privilegino, ove possibile, la conservazione del patrimonio edilizio esistente;

realizzazione di un sistema di sorveglianza sismica e vulcanica esteso a tutta la Sicilia orientale, nonchè di ricerca sui precursori dei terremoti e delle eruzioni per i vulcani attivi della Sicilia, in prosecuzio-

ne del programma avviato in base al disposto dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

potenziamento dei servizi di protezione civile anche a livello periferico;

potenziamento delle misure antisismiche nella zona industriale di Siracusa, Priolo, Melilli e Augusta.

A valere sulle previsioni di spesa della citata legge è già stata trasferita dallo Stato alla regione siciliana la somma di lire 790.500 milioni. Un'ulteriore copertura per lire 340 miliardi per il 1996 è prevista nella Tabella F, paragrafo 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996).

Di fronte ad una complessiva massa spendibile nel 1996, pari a lire 1.115.950 milioni, la regione ha assicurato di aver impegnata una cifra di lire 309.892 milioni ed erogata una somma di lire 115.656 milioni. D'altra parte, da una analisi delle richieste di contributo pervenute ai comuni per gli interventi sul patrimonio edilizio privato, emerge che vi sarà una larghissima disponibilità residua, certamente superiore ai mille miliardi, rispetto alle previsioni di legge pari a lire 3.115 miliardi.

Ne consegue che anche considerata la riduzione dell'autorizzazione di spesa di lire 250 miliardi per gli interventi sul patrimonio edilizio privato, prevista dall'articolo 1 del presente decreto-legge, rimane una abbondante disponibilità per realizzare tutti gli obiettivi della legge 31 dicembre 1991, n. 433.

Con nota n. 3472 del 14 marzo 1996, il presidente della regione siciliana ha espresso l'assenso agli interventi previsti dall'articolo 1 del presente decreto compresa la copertura di spesa.

L'articolo 2 prevede un'autorizzazione di spesa lire 20 miliardi per gli interventi urgenti e per il ripristino della basilica di Noto (SR) il cui costo non è possibile al momento stimare. All'onere si provvede mediante riduzione delle disponibilità previste dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, nella parte destinata agli interventi del settore pubblico, come previsto negli obiettivi originati della legge (articolo 1, comma 2, obiettivo *c*). Conseguentemente è stata prevista la riformulazione del piano regionale degli interventi pubblici da parte della regione siciliana.

L'articolo 3 si propone l'accelerazione degli interventi per il recupero e la conservazione del patrimonio culturale della Val di Noto, allo scopo di scongiurare pericolo a persone e ulteriori danni del tipo di quello che ha interessato la basilica di Noto il giorno 13 marzo 1996. Tale obiettivo è ricompreso nelle finalità e nella previsione di spesa della legge 31 dicembre 1991, n. 433 (articolo 1, comma 2, obiettivo *c*), nonché della delibera CIPE del 13 marzo 1996, che assegna la somma di lire 44.151 milioni per la «conservazione dei beni architettonici della Val di Noto», mediante l'utilizzo di economie derivanti da rovesci di interventi precedentemente finalizzati con il secondo piano annuale di attuazione del programma triennale di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni.

L'articolo 3, inoltre, si prefigge l'accelerazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico di proprietà dell'Istituto autonomo case popolari di Siracusa, ubicato nel comune di

Augusta, danneggiato dagli eventi sismici del dicembre 1990, che hanno incontrato notevoli difficoltà di attuazione non consentendo il superamento dell'emergenza, considerato che a tutt'oggi vi sono numerose famiglie alloggiate precariamente in *containers*.

L'articolo 4 prevede la realizzazione di interventi urgenti finalizzati alla sicurezza idraulica dell'Arno nel tratto urbano della città di Firenze il cui costo è stimato in lire 1.800 milioni.

Il finanziamento, secondo documentata richiesta dell'Autorità di bacino competente, consente il taglio e la rimozione di alberature in alveo ed in sponda, la regolarizzazione delle scarpate e ripresa di piccole erosioni, messa in opera di scogliere di difesa, stabilizzazione di scarpate con georete ed idrosemina nelle scarpate.

All'onere si fa fronte con le disponibilità del capitolo 7615 - Rubrica 6 - dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996 che presenta, per i fini di cui sopra, adeguate e specifiche disponibilità.

Con l'articolo 5 si provvede al rifinanziamento degli interventi a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamità. Nella valutazione dell'onere si è tenuto conto che, accanto alle prevedibili esigenze per il sostegno delle zone già colpite, le cui istruttorie si perfezioneranno nell'arco di un biennio, vanno considerate quelle afferenti ad eventi calamitosi pregressi, le cui istruttorie, invece, sono in via di definizione con necessità di esborsi sin dal 1995.

In conclusione, non è azzardato presumere che le somme da assegnare ai succitati capitoli di spesa 8172 e 7763 nel triennio 1996-1998 non debbano discostarsi di molto dalla media degli importi assegnati ed utilizzati nel passato.

Pertanto, si è previsto di assegnare ai ripetuti capitoli di spesa per gli esercizi finanziari 1996, 1997 e 1998, in termini di competenza e di cassa, le seguenti somme: lire 18 miliardi per l'anno 1996 e lire 23 miliardi per gli anni 1997 e 1998 al capitolo 8172; lire 7 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998 al capitolo 7763. Si ravvisa, inoltre, la necessità di assegnare lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1996, 1997 e 1998 al sopraindicato Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per contributi fino al 90 per cento rapportati al tetto del danno.

All'onere derivante dal decreto si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Il numero ed il volume delle operazioni che si intendono realizzare non sono preventivabili in termini matematici, dato il carattere di eccezionalità degli eventi collegati ai danneggiamenti.

Utili criteri, per converso, restano:

- a) quello dell'esperienza degli ultimi anni;
- b) l'evidenza rappresentata dagli eventi calamitosi;
- c) la realtà obiettiva delle istruttorie in via di completamento, che dovranno presumibilmente concludersi fin dagli inizi del 1996.

Distintamente per ciascun tipo di operazione la spesa viene così calcolata in termini di minimo prudenziale:

A) Finanziamenti con fondi statali (capitolo 8172 Ministero del tesoro)

Anno 1996

N. 43 nuove concessioni	L.	13 miliardi
N. 25 integrazioni	»	5 miliardi
		<u> </u>
Totale ...	L.	<u>18 miliardi</u>

Anno 1997

N. 62 nuove concessioni	L.	16 miliardi
N. 35 integrazioni	»	7 miliardi
		<u> </u>
Totale ...	L.	<u>23 miliardi</u>

Anno 1998

N. 62 nuove concessioni	L.	16 miliardi
N. 35 integrazioni	»	7 miliardi
		<u> </u>
Totale ...	L.	<u>23 miliardi</u>

B) Contributi (capitolo 7763 Ministero del tesoro)

Anno 1996

1) Contributo a fondo perduto oltre 100 operazioni	L.	4 miliardi
2) Contributo sugli interessi circa 80 operazioni....	»	3 miliardi
		<u> </u>
Totale ...	L.	<u>7 miliardi</u>

Anno 1997

1) Contributo a fondo perduto oltre 100 operazioni	L.	4 miliardi
2) Contributo sugli interessi circa 80 operazioni....	»	3 miliardi
		<u> </u>
Totale ...	L.	<u>7 miliardi</u>

Anno 1998

1) Contributo a fondo perduto oltre 100 operazioni	L.	4 miliardi
2) Contributo sugli interessi circa 80 operazioni....	»	3 miliardi
		<u> </u>
Totale ...	L.	<u>7 miliardi</u>

C) Contributi (Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato)

Anno 1996	L.	2 miliardi
Anno 1997	»	2 miliardi
Anno 1998	»	2 miliardi

La norma dell'articolo 6 prevede la concessione di un contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale di geofisica di lire 6.500 milioni per l'attività da svolgersi nell'anno 1996.

L'onere grava sul capitolo 7615 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come rideterminata nella tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

La norma contenuta nell'articolo 7 relativa all'assunzione di personale tecnico da parte del Ministero dei lavori pubblici comporta un onere di lire 1.045 milioni per l'anno 1996 e lire 1.392 milioni a decorrere dal 1997 come specificato nella annessa tabella.

A tale onere si provvede utilizzando parzialmente l'accantonamento di fondo speciale di parte corrente relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

TABELLA

Anno	Indennità di amministrazione	Totale annuo
VII 44.294	3.500 (218 x 12 + 33,8%)	47.794
VI 40.537	3.002 (187 x 12 + 33,8%)	43.539

Unità	Onere 1996	Onere a regime
VII 20	716.910	955.880
VI 10	326.542	435.390
Totale	1.043.452	1.391.270

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 marzo 1996, n. 162, recante interventi urgenti di protezione civile.

Decreto-legge 25 marzo 1996, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 1996.

Interventi urgenti di protezione civile

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di realizzare immediati interventi di protezione civile, nonché di rifinanziare il Fondo a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 marzo 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Interventi di carattere idrogeologico d'emergenza nella regione siciliana)

1. Per fronteggiare interventi urgenti di emergenza idrogeologica nella regione siciliana è autorizzata la complessiva spesa di lire 250 miliardi da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996.

2. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con la regione, definisce il programma degli interventi anche sulla base degli accertamenti effettuati dal Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche.

3. All'attuazione degli interventi si provvede, tramite i prefetti competenti per territorio, con ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, che disciplinano le modalità di trasferimento dei finanziamenti ai prefetti.

4. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del capitolo 8778 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di

spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433.

Articolo 2.

(Interventi per la ricostruzione della Basilica di Noto)

1. Per gli interventi di urgenza e per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose a seguito del crollo della Basilica di Noto, nonchè per le operazioni di ricostruzione e restauro della Basilica stessa è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996.

2. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede, tramite il prefetto di Siracusa, con ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, che disciplinano le modalità di trasferimento dei finanziamenti ai prefetti.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del capitolo 8778 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433.

Articolo 3.

(Interventi urgenti sui beni architettonici della Val di Noto e sul patrimonio di edilizia abitativa pubblica di Augusta)

1. Allo scopo di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, si provvede, d'intesa con la regione siciliana, ad emanare ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per snellire le procedure per l'attuazione del recupero e della conservazione del patrimonio culturale della Val di Noto e degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 1991, n. 433, relativi alla città di Augusta.

2. Per valutare la rispondenza dei progetti relativi al recupero del patrimonio culturale della Val di Noto, con particolare riferimento agli aspetti di restauro e della sicurezza sismica, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta dal direttore dell'Istituto centrale per il restauro del Ministero per i beni culturali e ambientali e composta dall'assessore regionale alla pubblica istruzione e ai beni culturali ed ambientali, dal presidente del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche e dai soprintendenti per i beni culturali ed ambientali competenti. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante in caso di assenza o impedimento.

3. Le spese per il trattamento economico di missione dei componenti della commissione di cui al comma 2 fanno carico alle disponibilità

ordinarie degli appositi capitoli di bilancio delle amministrazioni pubbliche interessate.

Articolo 4.

(Interventi urgenti nella città di Firenze)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1996, n. 96, è inserito il seguente:

«2-bis. Per la realizzazione degli interventi urgenti finalizzati alla sicurezza idraulica dell'Arno nel tratto urbano della città di Firenze, il Dipartimento per la protezione civile è autorizzato a provvedere, nel limite di spesa di lire 1.800 milioni, con le disponibilità del capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996.».

Articolo 5.

(Rifinanziamento Fondo anticipazioni dello Stato e aumento limite di spesa)

1. Il Fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamità, già elevato a 238,5 miliardi con legge 23 dicembre 1992, n. 500, è ulteriormente elevato a 256,5 miliardi per l'anno 1996 e a 261,5 miliardi a decorrere dall'anno 1997.

2. Il limite di spesa previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamità, già elevato a lire 70,550 miliardi con legge 23 dicembre 1992, n. 500, è ulteriormente elevato a lire 77,550 miliardi a decorrere dall'anno 1996.

3. Il limite di spesa di lire 16,230 miliardi previsto dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, già elevato a lire 26,230 miliardi dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è ulteriormente elevato a lire 28,230 miliardi a decorrere dall'anno 1996.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a lire 27 miliardi per l'anno 1996 e a lire 32 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo

9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Articolo 6.

(Finanziamenti all'Istituto nazionale di geofisica)

1. Per l'attività da svolgersi nell'anno 1996 dall'Istituto nazionale di geofisica per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, sulla base dei programmi triennali di collaborazione scientifica approvati dalla Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 9 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed al Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato alla concessione di un contributo straordinario al medesimo Istituto di lire 6.500 milioni.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come rideterminata nella tabella c) della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

Articolo 7.

(Norme urgenti per l'assunzione di personale tecnico)

1. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere dal 1° aprile 1996, per le attività di istruttoria e verifica dei progetti delle opere da ammettere al cofinanziamento comunitario di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, venti ingegneri e dieci geometri, utilizzando le graduatorie di concorso in essere per l'accesso alle medesime qualifiche.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in lire 1.045 milioni per l'anno 1996 e in lire 1.392 milioni a decorrere dall'anno 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione del presente decreto.

Articolo 8.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1996.

SCÀLFARO

DINI - CORONAS - PAOLUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: CAIANIELLO

